

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

COPIA

DELIBERAZIONE N. 13

in data: **13.04.2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **tredecim** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – TANZI ANNA	P		8 – MASERATI MATTEO	P	
2 – VASANTI ALESSANDRO	P		9 – RIVA GIUSEPPE	P	
3 – BUZZI MILENA	P		10 – ROMANINI MATTEO	P	
4 – SASSO PIERO	P		11 – MORI GIOVANNI	P	
5 – MARCHESI CANZIO	P				
6 – MARAZZI ANGELA	P				
7 – BRAGA DANIELA	P				

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **CASSI DR.SSA LAURA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SASSO PIERO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 13 in data 13.04.2016

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione come segue:

“La legge di Stabilità 2016 ha apportato significative novità anche in materia di TASI.

Quali erano le condizioni 2015:

- Il presupposto per la TASI era ed è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili che usufruiscono di servizi indivisibili forniti dal Comune.
- Se l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto (proprietario) entrambi dovevano pagare la TASI, specificatamente nella misura pari al 70%, il proprietario e al 30% l'occupante, come stabilito dalla deliberazione comunale del 2015.
- Nel 2015 era soggetta a tassazione TASI anche la abitazione principale.

a) La principale modifica dalla legge di stabilità 2016 è quella relativa all'abitazione principale, che introduce l'eliminazione dell'applicazione della TASI alla abitazione principale.

Specifico:

Nel 2016 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia dal proprietario che dall'affittuario, con i loro nuclei familiari, non sono soggette a TASI.

Se gli immobili sono abitazioni di lusso la TASI deve essere pagata anche se abitazione principale. Rimane un problema, quello della identificazione del “Nucleo familiare” (famiglia).

Alcune considerazioni su tale esenzione:

Noi abbiamo sempre ritenuto che la prima casa, l'abitazione principale, non debba essere soggetta a tassazione, perché è un bene costruito con risparmi già tassati e perché NON genera reddito. Ma la TASI è una tassazione sui servizi, e chi gode maggiormente dei servizi comunali sono i cittadini che risiedono nel Comune (cioè i proprietari e gli affittuari di abitazione principale). C'è a mio giudizio una incongruenza nella legge di stabilità. L'IMU è una tassa sul patrimonio; la TASI è un tributo di scopo sui servizi. Ben venga in ogni casa l'esenzione della tassa sulla prima casa.

b) È definita l'aliquota sugli “IMMOBILI MERCE” pari all'1 per mille. Gli immobili merce sono i fabbricati costruiti da una impresa edile, destinati alla vendita ma non ancora venduti e non locati (tassa 1‰). Anche qui c'è un'incongruenza. Questi immobili NON usufruiscono dei servizi indivisibili del Comune.

c) Relativamente agli immobili in affitto a canone concordato, come per l'IMU si ha la riduzione dell'imposta del 25% (si paga il 75%).

Come ultima considerazione (che non riguarda solo la TASI) si fa notare che NON si possono aumentare i tributi e le addizionali rispetto a quelle del 2015 (max 2,5 – NOI 2‰).

L'elenco dei servizi che copre la TASI è il seguente:

- La polizia locale;
- Tutela e valorizzazione beni e servizi culturali;
- Politiche giovanili, sport e tempo libero;
- Turismo;
- Ambiente e verde pubblico;

- Trasporti e diritto alla mobilità;
- Soccorso civile;
- Servizi cimiteriali.

Per un totale di 327.991 €.

Rispetto al rendiconto delle somme accertate nel 2015 c'è una diminuzione in entrata di € 149.063 per effetto principalmente dell'abolizione della TASI sulla abitazione principale. L'entrata prevista è di € 242.500; la differenza di € 85.491 (costi – entrate) calcolata in via preventiva dagli uffici del Comune, dovrebbe essere coperta dal contributo statale del Fondo di solidarietà e dalla fiscalità generale comunale.

A questo punto, nessun altro intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2015 all'oggetto: "TASI - Tributo per i servizi indivisibili. Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2015;

RICHIAMATA la propria delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 05.06.2015 all'oggetto: "TASI - Tributo per i servizi indivisibili. Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2015 -errata corrige;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato sulla GU Serie Generale n.254 del 31-10-2015 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

RICHIAMATE le Leggi finanziarie:

- Legge n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";
- Legge n. 214/2011 Monti denominata "Decreto Salva Italia";
- Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
- Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

VISTO che Il Ministero delle Finanze ha pubblicato la circolare 4033 del 28 febbraio 2014, con cui ha fornito istruzioni in merito alle modalità di pubblicazione delle delibere tributarie comunali nell'apposito Portale del federalismo fiscale;

PREMESSO che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la TASI (tributo per i servizi indivisibili);

RICHIAMATE le principali novità TASI del 2016 introdotte con la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016):

- **Abolizione della TASI per abitazione principale** – E' stata prevista l'abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall'inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale. L'abolizione della TASI si applica anche all'immobile assegnato all'ex coniuge legalmente separato e all'immobile degli appartenenti alle forze dell'ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato e' prevista una riduzione dell'aliquota Tasi del 25%;

- **TASI Immobili Merce:** viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille;
- **TASI altre abitazioni in caso di locazione:** «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
- **Tasi dei fabbricati invenduti delle imprese costruttrici** – E' prevista la riduzione all'1 per mille dell'aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla;
- **Nessun aumento di tributi** regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;

VISTI:

1) l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

2) l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

3) l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

4) l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

5) l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;

6) la Legge n. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente") e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA deliberazione relativa alla definizione delle aliquote IMU 2016, approvate dal Consiglio Comunale con separato atto;

VISTO l'elenco dei servizi indivisibili, completo dell'indicazione dei relativi costi sulla base delle risultanze del Pre Consuntivo relativo all'anno 2015 e della previsione anno 2016:

tipologia di servizi	pre-consuntivo 2015	previsione 2016	codice di bilancio
polizia locale	70.195,00	27.625,00	missione 03
tutela e valorizzazione beni e attività culturali	38.020,00	39.265,00	missione 05
politiche giovanili sport e tempo libero	56.610,00	39.235,00	missione 06
turismo	1.342,00	1.350,00	missione 07
ambiente e verde pubblico	51.533,00	53.288,00	missione 09 programma 2
trasporti e diritto alla mobilità (trasporto viabilità e IP)	137.941,00	144.250,00	missione 10
Soccorso civile	8.738,00	607,00	missione 11
servizi cimiteriali	14.597,00	22.371,00	missione 12 programma 9
totale servizi indivisibili	378.976,00	327.991,00	

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.06.2014 all'oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) composta da IMU - TARI - TASI";

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte del 70 % è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal Revisore del Conto;

VISTO il parere tecnico ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 11, Astenuti n. 3 (Consiglieri Riva Giuseppe, Romanini Matteo e Mori Giovanni),
Votanti n. 8, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0

DELIBERA

- di confermare, per l'anno 2016, l'aliquota unica del 2 x 1000 per:
 - abitazione principale solo per le categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze
 - tutte le altre tipologie di fabbricati,
 - aree edificabili;
- aliquota 1 x 1000 per i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 1 x 1000 per immobili merce;
- aliquota 1 x 1000 per i fabbricati invenduti delle imprese costruttrici;
- esenzione per le aree scoperte e i terreni agricoli;

- esenzione inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale
- in caso di comodato gratuito è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, purchè sussistano i seguenti requisiti *"unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- in caso di immobili storici o inagibili è prevista una riduzione del 50% della base imponibile,
- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, qualora non abbia i requisiti dell'abitazione principale, e la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare in ogni caso;
- di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale
- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 30 del 28.06.2014;
- di dare atto che nel Bilancio di previsione sarà inserita la cifra presunta di € 242.500;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con voti 8 favorevoli, 3 astenuti (Consiglieri Riva Giuseppe, Romanini Matteo e Mori Giovanni) e 0 contrari, resi in forma palese, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

N. 13 in data 13.04.2016

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

F.to AGUERITI
ORietta_____

**PARERE FAVOREVOLE DEL
REVISORE UNICO DEL CONTO**

DR.DAVIDE VALLA

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to SASSO PIERO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASSI DR.SSA LAURA**

Publicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal al, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASSI DR.SSA LAURA**

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 T.U. 18.08.2000 N. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18.08.2000 n. 267.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CASSI DR.SSA LAURA**
